

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

443° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

—————

INDICE

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro *Pag.* 3

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

206^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente***BERLANDA**

Intervengono il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico ed i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie (2035); esame delle petizioni nn. 277 e 278 ad esso connesse

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894), rinviato dall'Assemblea in Commissione il 24 gennaio 1990

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Berlanda dà la parola al senatore Andreatta, il quale ha chiesto di fare alcune comunicazioni alla Commissione.

Il senatore Andreatta, in relazione al parere che la 5^a Commissione dovrebbe rendere sul disegno di legge n. 2035, fa presente che la Commissione stessa non è in grado di esprimere tale parere prima del prossimo martedì. Tuttavia egli ritiene di poter fornire alcuni orientamenti largamente condivisi dalla 5^a Commissione in merito ad alcuni punti non controversi. In particolare, la Commissione bilancio esprimerà parere contrario sull'articolo 26 riguardante misure finanziarie in materia di lavori pubblici in considerazione del fatto che la sede della legislazione non di bilancio è impropria per la materia ivi regolata: infatti per tale via si aumenta il saldo netto da finanziare, recuperando stanziamenti che sarebbero andati altrimenti in economia. Per quanto riguarda invece l'articolo 27, concernente conferimenti agli enti a partecipazione statale, la Commissione esprimerà parere favorevole osservando, tra l'altro, che il Governo dovrà impegnarsi a rivedere i meccanismi di finanziamento della RAI; in particolare sarebbe opportuno correggere il meccanismo dei trasferimenti nel senso di prevedere l'obbligo per il Governo di incrementare ogni anno il canone in relazione al tasso di inflazione. Altri suggerimenti verranno formulati in

ordine alla revisione della ripartizione e dell'incremento dei tetti della pubblicità.

Il presidente Berlanda rileva come, dopo le dichiarazioni del senatore Andreatta, la Commissione debba prendere opportune decisioni in merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2035.

Il senatore Cavazzuti propone che si prosegua nell'esame e nell'eventuale approvazione degli emendamenti presentati, riservando ad una successiva seduta della settimana prossima l'esame del parere della 5^a Commissione ed il successivo conferimento del mandato.

Il presidente Berlanda dichiara di concordare con tale proposta.

La Commissione conviene infine di accogliere la proposta del senatore Cavazzuti e passa all'esame degli emendamenti già illustrati nella seduta precedente.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, viene accolto l'emendamento 1.1 dei senatori comunisti che, al comma 1, sposta al 15 marzo il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali ivi indicati.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2 dei senatori Favilla ed altri, di analogo contenuto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

È accolto l'emendamento 2.1 del relatore Favilla che al comma 1, lettera b), aggiungendo un periodo, prevede che le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità.

Risulta assorbito l'emendamento 2.2 dei senatori comunisti, di analogo contenuto.

È poi approvato l'emendamento 2.3 del relatore Favilla che al comma 1, lettera d) dopo il riferimento all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, aggiunge il riferimento al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 309 del 1986.

Viene poi ritirato dal senatore Brina l'emendamento 2.4.

Posto ai voti, è successivamente accolto l'emendamento 2.5 del relatore Favilla ed altri, che aggiunge un ulteriore comma dopo il comma 1: con esso si disciplina la concessione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui ventennali da utilizzare per opere specificamente indicate.

È dichiarato conseguentemente assorbito l'emendamento 2.6 dei senatori comunisti, di analogo contenuto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

È accolto l'emendamento 10.1 del relatore Favilla che al comma 1 specifica ulteriormente le modalità di corresponsione dei contributi annuali per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 730 del 1986.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 12.

È accolto l'emendamento 12.1 dei senatori Favilla e Leonardi che al comma 1 sopprime la parola «direttamente».

Allo stesso modo è accolto l'emendamento 12.2, sempre del relatore Favilla ed altri, che al comma 1, lettera c) prevede particolari disposizioni per i comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989.

Il senatore Santalco dichiara di ritirare il proprio emendamento 12.5 e di presentare una nuova formulazione di esso (12.5.a) che aggiunge un comma

5 all'articolo 12; l'emendamento prevede una diversa disciplina dell'erogazione di fondi agli enti locali in conseguenza di maggiori oneri sostenuti dagli stessi in relazione a provvedimenti di esproprio.

Il relatore Favilla ed il senatore Brina, aderendo alla nuova formulazione dell'emendamento del senatore Santalco, dichiarano di ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 12.3 e 12.4 di analogo contenuto.

L'emendamento 12.5.a, posto ai voti, è poi accolto.

Il senatore Brina dichiara poi di ritirare l'emendamento 12.6; l'emendamento 12.0.1, sempre dei senatori comunisti, non è poi accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Viene accolto l'emendamento 13.1 dei senatori Bertoldi ed altri, che al comma 2 sposta la decorrenza ivi indicata dal 1° marzo al 15 marzo.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 13.2 dei senatori Favilla ed altri, di analogo contenuto.

È accolto poi l'emendamento 13.5, sempre del senatore Favilla, che aggiunge un comma dopo il comma 2: con tale emendamento si prevede che le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto nell'articolo 4 del decreto legge n. 65 del 1989 si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati.

Il presidente Berlanda riferendosi all'emendamento 13.6, dichiara che esso è da considerarsi precluso dopo il non accoglimento dell'emendamento 12.0.1.

È infine ritirato dal senatore Garofalo l'emendamento 13.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Sono poi respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2 dei senatori comunisti.

È poi accolto l'emendamento 14.4 del relatore Favilla ed altri, che al comma 2 aggiunge un periodo: con tale emendamento si stabilisce che per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto in esame.

Consequentemente risulta assorbito l'emendamento 14.5 dei senatori comunisti di analogo contenuto.

In sede di esame dell'emendamento 14.8 dei senatori comunisti, il senatore Brina dichiara di modificare tale emendamento (che intende aggiungere dopo il quarto comma tre ulteriori commi) sopprimendo l'aggiunta del secondo comma ivi previsto.

Posti separatamente ai voti è respinta l'introduzione del secondo comma residuo mentre è accolta quella di un ulteriore comma dopo il quarto che specifica quali debbano essere considerati i costi relativi al personale.

È poi accolto l'emendamento 14.9 del relatore Favilla ed altri, preventivamente dal relatore stesso integrato e modificato, concernente la possibilità per i comuni di deliberare a partire dal 1990 una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa su alcune concessioni comunali.

È ulteriormente accolto l'emendamento 14.0.1 del relatore Favilla ed altri che introduce un ulteriore articolo dopo l'articolo 14: con esso si prevede la riduzione del 50 per cento degli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi di cui all'articolo 22, comma 7 del decreto-legge n. 359 del 1987.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 14.0.2 dei senatori comunisti di analogo contenuto.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 14.0.3 dei senatori Favilla e Triglia (con una previa modifica del relatore), con il quale si intende aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 14: con esso si prevede, tra l'altro, che le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 possano adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 14.0.4 dei senatori comunisti di analogo contenuto.

Il senatore Brina dichiara poi di ritirare l'emendamento 14.0.5.

Il relatore Favilla, su invito del sottosegretario Fausti, ritira il proprio emendamento 15.0.1, aderendo ad una nuova formulazione dell'emendamento stesso (15.0.1.a); tale ultimo emendamento del Governo disciplina tra l'altro la formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali.

Il senatore Triglia presenta a tale emendamento governativo (15.0.1.a) un proprio subemendamento, il quale prevede che vengano sentite l'ANCI e l'UPI prima dell'emanazione del decreto del ministro dell'interno ivi previsto.

Il relatore Favilla presenta a sua volta un subemendamento il quale prevede che la scelta dei docenti incaricati per le funzioni indicate al punto 2 dell'emendamento avvenga anche in deroga alla normativa vigente.

I due citati subemendamenti, posti separatamente ai voti, vengono accolti.

Viene quindi approvato l'emendamento governativo 15.0.1.a così modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.0.2 del relatore Favilla che intende introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15 in materia di disposizioni organizzatorie varie.

Il sottosegretario Fausti dichiara che laddove ci si riferisce ai comuni si deve intendere anche le strutture operative dei comuni stessi, comprese le USL e le aziende municipalizzate.

L'emendamento in questione, dopo una lieve modifica apportata dal senatore Favilla, è accolto.

Viene poi esaminato l'emendamento 15.0.3 sempre del relatore Favilla, che intende introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15, in materia di disposizioni sui segretari comunali.

Il senatore Triglia presenta un sub emendamento con il quale si intende introdurre il vincolo della permanenza quinquennale per i segretari comunali che si trovino in determinate situazioni.

Dopo un rilievo in merito a tale sub emendamento da parte del senatore Garofalo, il senatore Triglia dichiara di ritirare la propria proposta.

È infine accolto l'emendamento 15.0.3.

È poi accolto l'emendamento 15.0.4 del senatore Cavazzuti, dopo che il presentatore ha apportato ad esso alcune modifiche: l'emendamento disciplina tra l'altro il rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile attraverso sistemi di automazione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

È approvato l'emendamento 16.1 del relatore Favilla il quale modifica, tra l'altro, al comma 1 la previsione di copertura.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

Viene esaminato l'emendamento 17.1 dei senatori Bertoldi ed altri, volto ad introdurre al comma 3 un periodo con il quale si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui criteri indicati nei commi precedenti, prima che il relativo provvedimento venga adottato in via definitiva.

Il ministro Maccanico presenta un subemendamento che sopprime le parole «prima che il relativo provvedimento venga adottato in via definitiva».

Tale emendamento, posto ai voti è accolto; è infine accolto l'emendamento principale così modificato.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 23 il senatore Brina ritira l'emendamento 23.1 concernente la soppressione della tassa speciale sulle autovetture alimentate a metano.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 24, il senatore Garofalo interviene a sostegno degli emendamenti 24.a e 24.1 riguardanti la concessione di fondi alla regione Calabria per progetti regionali di sviluppo e di finanziamento di interventi vari; aggiunge che a suo parere non esistono ostacoli tecnico giuridici perchè i due emendamenti vengano approvati, essendo unicamente questione di volontà politica.

Il sottosegretario Rubbi ribadisce la contrarietà del Governo a tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti vengono infine respinti gli emendamenti 24.a e 24.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 25.

È accolto l'emendamento 25.1 dei senatori Favilla e Leonardi soppressivo del comma 1; è conseguentemente assorbito l'emendamento 25.2 dei senatori comunisti di analogo contenuto.

Dopo che il sottosegretario Rubbi ha espresso riserve sull'emendamento 25.3, il senatore Favilla dichiara di ritirarlo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 26.

Viene esaminato l'emendamento 26.a del senatore Garofalo ed altri soppressivo dell'articolo 26.

Il sottosegretario Rubbi si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo.

L'emendamento 26.a, posto ai voti, è poi respinto.

In sede di esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 26, viene respinto l'emendamento 26.0.1 dei senatori Marniga ed altri.

Passando all'articolo 27, è respinto l'emendamento 27.1 dei senatori comunisti tendente a conferire nel 1989 la somma di 200 miliardi all'EFIM per la realizzazione di nuovi investimenti nel Mezzogiorno.

In sede di esame dell'articolo 28, è accolto l'emendamento 28.1 dei senatori Favilla e Leonardi volto a inserire un ulteriore comma dopo il primo: con esso si stabilisce che le misure dei tassi agevolati previsti nel precedente comma si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente al 1° gennaio 1990.

In sede di esame dell'articolo 29 vengono respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2 dei senatori comunisti, tra di loro strettamente connessi, riguardanti una diversa utilizzazione dei contributi alle Università statali per il 1989.

Il presidente Berlanda dichiara poi di ritirare, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Aula, l'emendamento 29.a.

Il presidente Berlanda avverte che non si procederà nella seduta odierna al conferimento del mandato a riferire in Assemblea, in quanto occorre attendere l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione la prossima settimana; dopo l'acquisizione di tale parere la Commissione valuterà l'opportunità di recepire eventuali osservazioni che dovessero essere in esso contenute eventualmente armonizzandole con quanto precedentemente deliberato nella presente seduta.

Il Presidente avverte inoltre che si può passare ora ad esaminare il disegno di legge n. 1894, ricordando che la Commissione ha già deliberato di prendere come testo base quello approvato dalla Commissione stessa, in sede referente, nella seduta del 12 dicembre scorso; nuovi emendamenti dovranno essere riferiti a tale testo così come risulta dallo stampo 1894-A.

Il relatore Marniga dichiara che in ossequio a quanto già deliberato dalla Commissione, si procederà, dopo aver approvato il decreto-legge n. 415 del 1989, a modificare il testo del disegno di legge n. 1894 sopprimendo gli articoli di questo già contenuti nel capo II del citato decreto.

In tal senso presenta gli emendamenti 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 9.1 soppressi, rispettivamente, degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, e 9, appunto già contenuti nel capo II del già richiamato decreto. Per quanto concerne invece l'articolo 11 presenta due emendamenti soppressivi rispettivamente dei commi 2 e 3, corrispondenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 415.

Il ministro Maccanico presenta, a sua volta, due emendamenti. Il primo, (2.1), oltre ad una modifica di carattere essenzialmente tecnico, fissa in un biennio l'attività di verifica e di monitoraggio richiamata nel comma medesimo; il secondo emendamento (10.1) modifica il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1970; con tale emendamento si precisa che con la medesima procedura e con l'osservanza dei medesimi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al primo comma, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa di cui ai commi precedenti.

Il senatore Bertoldi illustra, a sua volta, due emendamenti: il primo tendente a reintrodurre l'articolo 4 a suo tempo soppresso dalla Commissione il quale prevede l'accesso da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai mutui della Cassa depositi e prestiti; il secondo riguardante le modalità di accesso a tali risorse da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il relatore Marniga si rimette al Governo riguardo al primo emendamento dei senatori comunisti e si dichiara contrario al secondo.

Il ministro Maccanico, a sua volta, si dichiara favorevole al primo emendamento e contrario al secondo.

Il senatore Triglia si dichiara contrario ai due emendamenti presentati dai senatori comunisti; tra l'altro, sarebbe utile conoscere se l'entità dei fondi disponibili da parte della Cassa depositi e prestiti rimarrebbe inalterata o aumenterebbe nel caso di accesso ai mutui della Cassa stessa da parte delle regioni e province autonome. Per quanto riguarda poi l'emendamento governativo 2.1, invita il Governo a prevedere la presenza nella Commissione ivi prevista anche di rappresentanti degli enti gestori dei servizi.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.